



ASSICURI-AMO.IT
Franchising

**I PRODOTTI ASSICURATIVI
DEL MONDO IMMOBILIARE**

**LE POLIZZE
ASSICURATIVE**

GARANZIA LOCAZIONI

Garanzie: intercorso il periodo di carenza di 4 (quattro) mesi dalla data di decorrenza, la Società, qualora si verificassero insoluti dei canoni di locazione e oneri accessori da parte del Conduttore, corrisponderà al Locatore un importo pari alla Somma dei Canoni scaduti e in contenzioso fino alla decorrenza stabilita nel Provvedimento Giudiziale di "Convalida di sfratto per morosità".

La liquidazione corrisponderà ad un massimo di 12 mensilità del Canone indicato nel Contratto di Locazione.

È prevista inoltre la garanzia relativa al rimborso delle spese legali afferenti allo sfratto fino alla concorrenza del massimale previsto contrattualmente.

Sono inoltre coperte le spese condominiali non corrisposte dal Conduttore fino alla concorrenza del massimale previsto contrattualmente e le spese relative ai danni causati alla cosa locata fino alla concorrenza del massimale previsto contrattualmente.

La Garanzia Locazioni è sottoscrivibile in tre formule.





LEGAL

A copertura delle spese legali afferenti lo sfratto per un importo di 1500 euro

FREE

Garanzia di 4 mesi di mancata locazione, 2 mesi di caparra, 1500 euro per le spese legali afferenti allo sfratto, spese condominiali

RELAX

Garanzia di 12 mesi di mancata locazione, 2 mesi di caparra, 1500 euro per le spese legali afferenti allo sfratto, 12 mesi di spese condominiali

**GARANZIA
LOCAZIONI**



CAPARRA CONFIRMATORIA

Prevista dalle parti nel contratto preliminare. È versata dal futuro acquirente a favore del futuro venditore. Se quest'ultimo dovesse risultare inadempiente sarà obbligato a restituire il doppio della somma ricevuta. Se il futuro venditore non dovesse restituire le somme, come chiarito dalla Cassazione, lo stesso non commette reato: la caparra, nel momento in cui è stata incassata dal venditore, è entrata a far parte del suo patrimonio. Nel trattenerla indebitamente non si appropriava della cosa altrui, ma si limita a commettere un illecito di natura civilistica. La copertura assicurativa consentirà al futuro acquirente di tutelarsi per le somme versate al futuro venditore con la formula di caparra confirmatoria.

FREE _____

Garanzia per caparra versata e provvigione agenzia

RELAX _____

Garanzia per il doppio della caparra versata e provvigione agenzia



La polizza ha per oggetto la copertura di perdite pecunarie subite dal beneficiario in seguito a pretese di terzi legittimari lesi sulla proprietà di provenienza donativa acquistata a titolo oneroso (ovvero in relazione alle garanzie reali volontarie e/o di godimento sulla proprietà) ai sensi dell'Articolo 563 Codice Civile.

La copertura assicurativa agisce esclusivamente nei confronti dei terzi acquirenti (ovvero persone fisiche o giuridiche che sulla proprietà vantano garanzie reali volontarie e/o di godimento correlate ad operazioni di compravendita del bene).

Spesso gli Istituti bancari chiedono al mutuatario questo prodotto e non erogano il mutuo in assenza di tale garanzia.

Questo prodotto garantisce tutte le parti (Banca, acquirente e venditore) da eventuali impugnazioni dell'atto di Donazione

DONAZIONE



TEMPORANEA CASO MORTE

Si chiamano polizze temporanee caso morte quelle polizze vita con cui una compagnia si impegna a corrispondere un capitale ai beneficiari del contratto, scelti al momento della sottoscrizione, nel caso in cui l'assicurato muoia entro un periodo di tempo predefinito.

In taluni casi gli Istituti Bancari richiedono al momento dell'apertura di un Mutuo l'emissione da parte del mutuatario di una polizza TCM che garantisca in caso di premorienza dell'Assicurato l'estinzione del mutuo.

Le coperture possono avere un capitale costante nel tempo o decrescente che segue il piano di ammortamento del mutuo.



È l'unico tipo di polizza obbligatoria da stipulare prima di richiedere un mutuo.

L'assicurazione casa incendio e scoppio è una copertura assicurativa che vi garantisce una protezione in caso di danni provocati da circostanze imprevedibili, come gli incendi o gli scoppi derivanti da fughe di gas o cortocircuiti.

La legge ha reso obbligatorio stipulare questa polizza per accedere ad un finanziamento. La polizza casa incendio e scoppio non è obbligatoria per chi ha già una casa di proprietà o per chi vive in un immobile in affitto. L'obbligatorietà della polizza incendio e scoppio per la casa è stata introdotta per proteggere gli istituti di credito dal rischio di perdere il credito concesso a titolo di mutuo, di conseguenza le banche non concedono mai un mutuo senza aver contestualmente sottoscritto il contratto di assicurazione.

**INCENDIO
E SCOPPIO
ABITAZIONE**



RC FABBRICATO CONDOMINIO

L'assicurazione è stipulata con l'obiettivo di tutelare il condominio dalle responsabilità civili e di coprire i danni causati dall'edificio e sull'edificio, ovvero sia quei danni che possono verificarsi all'interno del condominio sia quelli che il fabbricato può arrecare ad altre strutture.

Oltre alla garanzia Rc , obbligatoria, è possibile inserire numerose altre garanzie a tutela del patrimonio dei proprietari quali l'Incendio, gli eventi atmosferici e vandalici, la tutela legale, il fenomeno elettrico e i danni da rotture delle tubazioni termoidrauliche.

L'insieme di queste garanzie consentono ai proprietari degli immobili di essere garantiti oltre che per i danni a terzi anche per i danni diretti e ai condomini tra loro.



Gli assicuratori si impegnano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle professioni descritte in polizza e che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato stesso per la prima volta e notificate agli assicuratore durante il periodo di assicurazione, purché tali richieste di risarcimento siano originate da un atto illecito commesso dall'assicurato o da un membro del suo staff e/o collaboratore di cui l'assicurato stesso ne debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di retroattività (se concessa). A maggior precisazione si intendono comprese nella garanzia della presente polizza: l'attività di Agente Immobiliare secondo quanto normato dalla legge 5 marzo n. 57 e successive integrazioni.

**RC PROFESSIONALE
AGENTE
IMMOBILIARE**



RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ABITAZIONE

Tiene indenne l'assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e conduzione del fabbricato e/o a fatti della vita privata.

Tale garanzia consente al proprietario o al conduttore dell'immobile di garantire se stesso e la propria famiglia da richieste di terzi nella sua qualità di proprietario o utilizzatore dell'immobile.



La polizza CAR, dove CAR sta per *Contractor's All Risks* (letteralmente "tutti i rischi del costruttore"), è una copertura assicurativa, obbligatoria nel settore degli appalti pubblici e non obbligatoria (ma fortemente consigliata) in quello degli appalti privati, rivolta agli enti o alle imprese che commissionano a terzi la costruzione di opere pubbliche (quali possono ad esempio essere strade, ferrovie, aeroporti, ecc.) o di immobili privati. In particolare, come recita la normativa, questa polizza ha il compito di tutelare dai "danni materiali che una qualsiasi opera civile potrebbe subire nel corso della costruzione, da quando vengono aperti i cantieri fino alla conclusione dei lavori".

CAR
(Contractor's All Risks)



DECENNALE POSTUMA

La polizza decennale postuma è un'assicurazione obbligatoria che il costruttore di un immobile è tenuto a stipulare a beneficio dell'acquirente (o dell'assegnatario dell'immobile) per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi.

Questo prodotto assicurativo prende il suo nome dal fatto che copre gli eventuali problemi costruttivi per dieci anni dalla data di ultimazione, è normato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) e trae origine dall'art. 1669 del c.c.

“ Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa”



Secondo la normativa italiana, le Assicurazioni per Imprese Edili obbligatorie sono quelle volte a coprire gli impegni assunti dalla ditta in qualità di esecutore di opere pubbliche. Per quanto riguarda invece, restauri o interventi, la suddetta polizza è solo consigliabile ma non è obbligatoria. Al di là dell'obbligatorietà, pensare di gestire un' Impresa Edile senza Assicurazione è troppo rischioso: non solo espone il capitale dell'imprenditore all'eventualità di essere dissipato per rimediare ai danni causati durante lo svolgimento di un'opera ma impedisce a molte ditte di sottoscrivere accordi con committenti privati.

**POLIZZA IMPRESA
PER IMPRESE
DI COSTRUZIONI**



LEGGE 210

Fideiussione costruttore: Secondo quanto dispone la Legge 210/2004 l'impresa o la ditta edile che vende sulla carta le unità immobiliari, e quindi prima della loro costruzione, deve rilasciare all'acquirente una specifica fideiussione pari agli importi riscossi, come garanzia in caso di fallimento della ditta costruttrice. La fideiussione rappresenta in questo caso uno strumento di tutela fondamentale per il cittadino che deve acquistare un immobile, in quanto molti sono stati i casi di famiglie che negli anni passati hanno versato cospicue somme di denaro, come anticipo, per poi rimanere senza una casa, a causa del fallimento della ditta costruttrice.



La polizza fideiussoria assicurativa è un contratto con il quale la compagnia assicurativa, si fa carico dell'impegno preso dal contraente, garantendo per esso l'adempimento degli accordi pattuiti nei confronti dell'Ente pubblico richiedente. Qualsiasi tipo di gara pubblica o permesso da parte di Enti locali prevede l'obbligo da parte della Impresa o del richiedente di fornire una polizza fideiussoria. Anche tutto ciò che attiene ai contributi elargiti dai vari Enti pubblici sono condizionati al rilascio da parte di una Compagnia assicurativa o di una Banca di una garanzia fideiussoria.

**FIDEJUSSIONI PER
ENTI PUBBLICI**

Gruppo Revolution Italia Srls

Via Ferento, 11
01014 Montalto di Castro (VT)
Tel. **0766.898720**



www.assicuri-amo.it
franchising@assicuri-amo.it

The logo for ASSICURI-AMO.IT Franchising. It features a blue outline of a house roof above the text "ASSICURI-AMO.IT". The word "ASSICURI" is in blue, "AMO" is in red, and ".IT" is in blue. Below the main text, the word "Franchising" is written in a smaller, blue font.